

**DELIBERA N. 491/12/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETA' MEDIACOM SRL  
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"AMICA 9") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30,  
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 24 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177, e, in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14, e comma 30;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, recante *"Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia"*, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie*

*nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n.316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, e, in particolare, l’articolo 20, comma 5;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”*, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO l’atto della Direzione Servizi Media - Ufficio obblighi servizi media audiovisivi e radiofonici - di questa Autorità in data 17 luglio 2012, CONT. N. 67/12/DISM, notificato in data 25 luglio 2012, con il quale è stata contestata alla Società Mediacom srl, con sede in Barletta, Via Callano n.161, esercente l’emittente per la diffusione televisiva in ambito locale “Amica 9”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel rilievo della accertata inottemperanza alla richiesta del Co.re.com. Puglia di fornire, entro il termine di dieci giorni, copia su DVD della registrazione dei programmi diffusi dal 6 al 12 dicembre 2011;

CONSIDERATO che la Società Mediacom srl, con nota pervenuta in data 9 agosto 2012, prot. n. 0043046, ha fatto pervenire le proprie giustificazioni in ordine agli addebiti contestati, sostenendo l’imputabilità alla condotta antidoverosa del dipendente incaricato della ricezione della posta. La Società non ha richiesto di essere convocata in audizione;

ACCERTATO che la predetta Società non ha inteso accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RITENUTO non potersi accogliere le giustificazioni dedotte, in quanto l’errore umano non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito conseguente al detto errore, incombendo, comunque, sul concessionario la responsabilità relativa alla conformità del quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il puntuale adempimento nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio e che pertanto si ritiene che la Società Mediacom srl non abbia inteso accedere a tale beneficio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'art.11 della legge 689/81 che con riferimento :

- *alla gravità della violazione:*  
la gravità del comportamento posto in essere dalla Società Mediacom srl deve ritenersi lieve in considerazione della connotazione esclusivamente formale (tempistica) e non sostanziale dell'illecito realizzato, attinente alla mancata trasmissione della documentazione richiesta dal CO.RE.COM. Puglia per il corretto svolgimento delle attività istituzionali di controllo e verifica in materia di obblighi di programmazione;
- *all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*  
La Società in questione non ha trasmesso la documentazione richiesta inerente i supporti audio-video relativi alle trasmissioni programmate;
- *alla personalità dell'agente:*  
La Società, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- *alle condizioni economiche dell'agente:*  
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover determinare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 in misura adeguata alla obiettiva connotazione del comportamento posto in essere dalla Società Mediacom srl stabilendo la stessa nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla Società Mediacom srl, con sede in Barletta, Via Callano n.161, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "Amica 9", (p.iva 01714790787), di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00).

## INGIUNGE

alla Società Mediacom srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 491/12/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 491/12/CONS*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

*per attestazione di conformità a quanto deliberato*

IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO

Antonio Perrucci